




**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



COMUNE DI POMPEI
REGISTRO UFFICIALE
N. 0024195/INT
del 10/05/2019 - 12:55



ORDINANZA SINDACALE

n. 79 del 10-5-2019

Oggetto: *"Pompei plastic free" Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale: divieto della commercializzazione e dell'uso di contenitori e stoviglie monouso realizzati con materiali non biodegradabili.*

Premesso che:

- con l'art. 9-bis del D. L. 91/2017, come convertito in legge dall'art.1 della L. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria e alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la "Strategia Europea per la plastica" al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030 e affrontare la questione delle microplastiche, frenando il consumo di plastica monouso;
- l'Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla "strategia europea della plastica" al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell'Unione dell'uso delle stoviglie in plastica monouso, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
- le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumere l'obbligo e, più in generale, l'impegno di predisporre o attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e del materiale per l'igiene;
- le Amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica, tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;

- i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio comunale e sul calcolo dei costi e dei benefici dal punto di vista ecologico;
- sia lo smaltimento sia il recupero debbono trovare giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegino efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;
- al fine di promuovere e soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti le Amministrazioni debbono provvedere con le risorse umane, strumentali, giuridiche e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale;
- i dati che vengono forniti annualmente sono preoccupanti perché indicano una produzione annuale a livello mondiale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell'oceano: tutto questo è una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l'acquacoltura;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché i bicchieri, i contenitori di bevande e alimenti in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione arrecano un impatto gravemente nocivo sotto molteplici aspetti all'ambiente, al territorio, all'economia locale;
- l'utilizzo esclusivo di materiale biodegradabile per i sacchetti per la spesa e per i contenitori di liquidi e alimenti consentirebbe, al contrario, di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso, di limitare le emissioni di CO₂ (durante il processo produttivo) e di eliminare le criticità relative allo smaltimento e all'inquinamento dei nostri mari.

Considerato che:

- si rende opportuno e necessario assumere con urgenza le misure volte alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile, quali sacchetti da asporto, bicchieri (di qualsiasi dimensione), piatti, posate, cannucce,



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

mescolatori per bevande, coppettine e ciotoline, bastoncini per palloncini e bastoncini cotonati *cotton fioc*, fino a giungere alla completa eliminazione, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sull'intero territorio di questo Comune;

- le misure ritenute idonee in tale direzione sono da individuarsi nel disporre in tutto il territorio comunale, il divieto progressivo dell'utilizzo e della vendita dei prodotti appartenenti alle predette categorie merceologiche;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché i bicchieri e i contenitori di bevande in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione producono gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
- è necessario salvaguardare gli interessi pubblici connessi con l'ambiente, perseguendo il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissati dalle vigenti disposizioni legislative con la selezione delle tipologie di rifiuto;

Preso atto:

- che questa Amministrazione Comunale intende impegnarsi a rendere il Comune di Pompei "Comune Plastic Free", ossia libero dalla plastica, perché consapevole che le istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio;
- che questa Amministrazione Comunale è impegnata per il raggiungimento degli obiettivi di:
 - a) Ridurre la produzione di rifiuti e rendere più economico lo smaltimento degli stessi, aumentando la quota dei rifiuti destinati a forme differenziate di conferimento meno costose;
 - b) Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili, quali le bio-plastiche;
 - c) Utilizzare le manifestazioni pubbliche in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti, sostenendo e promuovendo tutte quelle azioni volte a implementare il principio della sostenibilità ambientale.
 - d) Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Visti:



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ




- la determinazione dirigenziale n.ro 150 R.G.N. 1264 del 09/09/2014 di Affidamento della gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti nel territorio del comune di Pompei alla New Ecology s.r.l.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2019 di approvazione del Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei Rifiuti;
- gli articoli 50, 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Titolo I, parte quarta, Capo I "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l'art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e nocività dei rifiuti;
- l'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede altresì: "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3";
- lo Statuto comunale;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1. Agli esercenti sul territorio comunale, alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di distribuire ai clienti esclusivamente sacchetti da asporto monouso in materiale biodegradabile e compostabile, a decorrere dal **30 giugno 2019**. È consentito l'utilizzo delle eventuali scorte di sacchetti da asporto monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile, giacenti nei magazzini, comunque non oltre il **31.07.2019**;
2. È fatto divieto, a partire dal **31.07.2019** la vendita e l'utilizzo di sacchetti di colore nero;
3. È fatto divieto ai titolari delle attività della ristorazione, ricettive e attività similari, nonché gli esercizi commerciali di generi alimentari ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla commercializzazione di stoviglie per alimentari, a decorrere dal **1 agosto 2019**, l'utilizzo o la distribuzione di "materiale monouso" non biodegradabile e non compostabile, come per esempio:



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



- posate (forchette, coltelli, cucchiari e bacchette);
- piatti (di qualsiasi forma e dimensione);
- bicchieri (di qualsiasi forma e dimensione);
- buste e/o sacchetti di plastica (di qualsiasi forma e dimensione);
- coppe, coppette, ciotole e ciotoline;
- cannuce,
- mescolatori per bevande;
- aste per palloncini;
- bastoncini cotonali *cotton fioc*.

La decorrenza di cui sopra è differita al 30.10.2019 per le mense scolastiche ed ospedaliere al fine di completare l'adeguamento delle attrezzature di confezionamento dei pasti.

4. È fatto divieto ai commercianti, ai privati, alle associazioni, ai comitati, agli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, distribuire al pubblico "materiale monouso" del tipo non biodegradabile e non compostabile a partire dal **1 agosto 2019**.
5. È fatto obbligo a tutti i residenti, turisti e visitatori di questo Comune, a partire dal **1 agosto 2019** di utilizzare esclusivamente "materiale monouso" del tipo biodegradabile.

AVVERTE

Che chiunque contravvenga a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punito con le sanzioni Amministrative stabilite dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267 /2000, dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalle ordinanze sul Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro nonché alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile penalmente ai sensi delle vigenti leggi.

Che qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre a irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per giorni sette.

DISPONE

che la presente ordinanza:



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



1. Entri in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

2. Venga pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi e sul sito internet del Comune: www.comune.pompei.na.it ;

3. Sia trasmessa per la sorveglianza, esecuzione della medesima e tutti gli aspetti di specifica competenza alla:


- Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo;
- Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Pompei;
- Polizia Locale;
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Pompei;

4. venga trasmessa per gli adempimenti consequenziali alla New Ecology s.r.l., al Servizio Ecologia del Comune di Pompei, al Comando di Polizia Locale e comunque a chiunque spetti di far rispettare la presente Ordinanza procedendo, in caso di infrazione, alla immediata contestazione della stessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare. Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione ed entro 120 gg per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale

Pompei li



IL SINDACO
Roberto AMITRANO